



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 25 MARZO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.92 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015 (inibizione del dirigente BARBERIO Francesco fino al 30.6.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale rappresentante della Società reclamante;
considerato che è necessario sentire l'arbitro a chiarimenti così come richiesto anche dalla reclamante;

P.Q.M.

rinvia, per la discussione del reclamo, alla seduta del 30 MARZO 2015, Corte in diversa composizione.

RECLAMO n.93 della Società A.S.D. NAPITIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.75 del 5.3.2015 (inibizione del dirigente VACATELLO Alberto fino al 3.4.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
considerato che ai sensi dell'art.45,comma3,lett.b, del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche inflitte ai dirigenti inferiori ad un mese;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.94 della Società U.S.D. ATLETICO AIETA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 5.3.2015 (squalifica del Sig. DE FRANCO Pasquale fino al 30.6.2017, squalifica del Sig. DE LEO Carmelo fino al 25.5.2015, ammenda di € 350,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;
considerato che è necessario sentire l'arbitro a chiarimenti;

P.Q.M.

rinvia, per la discussione del reclamo, alla seduta del 30 MARZO 2015, Corte in diversa composizione.

RECLAMO n.95 della Società S.S. MANDATORICCESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 12.3.2015 (squalifica fino al 31.12.2015 del calciatore PUGLIESE Francesco quale capitano in luogo del responsabile dell'atto di violenza contro l'arbitro rimasto non identificato).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

preso atto che la reclamante, pur invocando la non volontarietà del contatto e quindi contestando l'entità della squalifica, ha identificato il responsabile nel dirigente MANGONE Franco;

P.Q.M.

revoca la squalifica inflitta al capitano PUGLIESE Francesco e dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano per la decisione relativa al dirigente MANGONE Franco;
dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.96 della Società A.C.D. CITTA' AMANTEA 1927

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 12.3.2015 (ammenda € 500,00, squalifica dell'allenatore ACETO Antonio fino al 30.6.2015, squalifica del calciatore CALABRETTA Giovanni per SEI gare effettive, squalifica del calciatore GAGLIARDI Michele per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

dal rapporto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, e da quello dell'assistente arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che:

a) l'allenatore della società reclamante, Aceto Antonio, durante la gara ha mantenuto un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e degli Organi federali; si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco dopo l'allontanamento; mentre si trovava in tribuna ha continuato ad offendere uno degli assistenti arbitrali istigando i sostenitori della propria squadra a commettere atti di violenza; a fine gara ha rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti del predetto assistente e ha tentato di entrare, con forza, nello spogliatoio.

Considerato il comportamento oltremodo censurabile siccome tenuto da un allenatore, la sanzione inflitta è congrua ed adeguata e già abbastanza contenuta.

b) Il calciatore Calabretta Giovanni ha mantenuto, durante la gara, un comportamento offensivo nei confronti di un assistente e allo stesso, dopo l'espulsione, ha rivolto frasi ingiuriose e minacciose.

Appare conforme a giustizia ridurre a cinque gare la sanzione inflitta.

c) La sanzione inflitta al calciatore Gagliardi Michele, riconosciuto dall'arbitro come facente parte del gruppo che a fine primo tempo entrava in campo tenendo un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, deve essere confermata così come deve essere confermata l'ammenda di € 500,00 inflitta alla società considerato il comportamento dei propri sostenitori che durante la gara hanno esploso mortaretti ed alcuni di essi, a fine primo tempo, sono entrati abusivamente in campo minacciando la terna arbitrale con un bastone.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce a CINQUE (5) le giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore CALABRETTA Giovanni;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi